



# DIRITTO COSTITUZIONALE: III MODULO

- La Costituzione: i Diritti e Doveri dei Cittadini

- Le Leggi Costituzionali
- Le Fonti Internazionali



Art. 13 comma 1 «La <u>libertà personale e' inviolabile. Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.»</u>

In questa norma sono ravvisabili tre garanzie fondamentali:

- 1. Riserva di legge: solo il Parlamento con legge può stabilire i casi in cui la libertà personale può essere limitata.
- 2. Riserva di giurisdizione: ogni atto limitativo della libertà personale deve essere (previsto dalla legge ma) deve anche essere autorizzato da un giudice.
- **3. Obbligo della motivazione**: i giudici devono motivare i provvedimenti di cui sopra affinchè il soggetto che subisce la limitazione della propria libertà possa conoscerne le ragioni.



Art. 14 «Il <u>domicilio</u> è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.»

Per domicilio si intende non solo l'abitazione, ma anche il luogo dove il soggetto svolge l'attività lavorativa, la sua dimora occasionale ma anche una camera d'albergo, ovvero ogni luogo da cui si voglia escludere la presenza di terzi.

Art. 15 «La <u>liberta' e la segretezza della corrispondenza e</u> di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.»

La Costituzione prevede una riserva di giurisdizione in quanto prevede che la limitazione di tale libertà sia possibile solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria.



Art. 16 «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.»

Art. 17 «I cittadini hanno <u>diritto di riunirsi</u> pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.»

Art. 18 «I cittadini hanno <u>diritto di associarsi</u> liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»

Art. 19 «Tutti hanno <u>diritto di professare liberamente la propria fede religiosa</u> in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.»



Art. 21 comma 1 «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.»

Sancisce la libertà di esprimere il proprio pensiero con qualsiasi mezzo ma anche la libertà di informare ed lasciarsi informare, per cui la stampa non può subire censure o necessitare di autorizzazioni, con il solo limite di non offendere il buon costume.

Art. 24 «Tutti possono <u>agire in giudizio</u> per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.»

Art. 25 «Nessuno può essere <u>punito</u> se non <u>in forza di una legge che</u> sia entrata <u>in vigore prima del fatto commesso.</u>»

Sancisce il principio della irretroattività della legge penale e pone una riserva di legge in materia.



Art. 27 «La <u>responsabilità penale è personale. L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.</u> Le <u>pene</u> non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e' ammessa la pena di morte.»

Art. 28 «I <u>funzionari e i dipendenti dello Stato e</u> degli enti pubblici sono direttamente <u>responsabili</u>, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilita' civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»

### Artt. 29-31 Tutela della famiglia

Intesa come società naturale fondata sul matrimonio in cui viene assicurata piena uguaglianza tra i coniugi. Viene disciplinato il dovere dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli anche se nati fuori dal matrimonio.



Art. 32 «La Repubblica tutela la <u>salute</u> come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»

Diritto alla salute, inteso non solo come rispetto dell'integrità fisica, ma anche come diritto all'assistenza sanitaria ed alla salubrità dell'ambiente.

**Artt. 33-34** Disciplinano il diritto all'istruzione e libertà di insegnamento nella scuola; obbligo della scuola per almeno 8 anni e principio di gratuità della scuola dell'obbligo.

**Artt. 35-47** Disciplinano i rapporti economici e in essi viene affermato che la Repubblica tutela il <u>lavoro</u>, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, che <u>l'organizzazione sindacale e l'iniziativa economica privata</u> sono libere e che la proprietà può essere sia pubblica che privata.



Art. 48 comma 1 «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.»

#### Il diritto di voto:

- è riconosciuto a suffragio universale, per cui non sono ammesse discriminazioni di sesso e neppure può essere subordinato a condizioni economiche o sociali;
- è personale (non si può votare per delega), uguale (sono esclusi i voti plurimi e multipli), libero (si può votare chi si vuole), segreto (sono assicurate modalità per garantirne la segretezza) e non obbligatorio (è dovere civico del cittadino, ma vi è il diritto di scegliere anche se votare o meno).

<u>L'elettorato attivo</u>, ossia la capacità di eleggere propri rappresentanti, è riconosciuto a tutti i cittadini italiani maggiori degli anni 18; per votare il Senato il limite si innalza a 25 anni.

<u>L'elettorato passivo</u> consiste nella capacità di ricoprire cariche pubbliche, di essere eletti; la regola è della maggiore età, ma per essere eletti alla Camera dei Deputati occorrono 25 anni e per il Senato 40 anni.

Art. 49 Diritto di associarsi in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale



## LE LEGGI COSTITUZIONALI

### Le Leggi costituzionali

Le leggi costituzionali sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione e servono per:

- modificarla (c.d. leggi di revisione costituzionale): tuttavia ci sono alcuni principi supremi che non possono essere modificati o sovvertiti, quali la forma repubblicana ex art. 139 (per cui neppure con il procedimento rinforzato si potrebbe reintrodurre la monarchia); i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost; l'unità ed inviolabilità della Repubblica e i principi fondamentali quali la sovranità popolare.
- o per integrarla (c.d. leggi costituzionali in senso stretto): sono per esempio tutte quelle che la stessa Cost. definisce tali, prevedendo una riserva di legge costituzionale per determinate materie (art. 71 per l'attribuzione ad organi del potere di iniziativa legislativa; art. 116 per l'adozione dello Statuto delle Regioni a Statuto speciale; art. 132 per la creazione o fusione di nuove Regioni; 137 Cost. indipendenza dei giudici della Corte Cost.) e tutte le altre emanate con il procedimento ex art. 138 Cost.



## LE LEGGI COSTITUZIONALI

Il procedimento di adozione delle leggi costituzionali (modificative o integrative che siano) è c.d. aggravato perché, mentre il procedimento ordinario di adozione delle leggi prevede una sola deliberazione per ciascuna camera, il procedimento ex art. 138 Cost. prevede due deliberazioni successive per ciascuna Camera, sul medesimo testo.

Nella prima votazione è sufficiente la maggioranza ordinaria (dei votanti, non dei presenti).

Nella seconda votazione, in cui le Camere non possono apportare emendamenti, si aprono due strade alternative:

- 1) entrambe le Camere approvano la riforma con i 2/3 dei componenti (non dei presenti) e poi la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica;
- 2) viene approvata con la maggioranza assoluta (metà +1) dei componenti anche solo di una Camera. La legge resta allo stato di progetto e viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale per darne diffusione. Entro 3 mesi potrà essere chiesto un Referendum Costituzionale.



## LE LEGGI COSTITUZIONALI

### Referendum Costituzionale (ciò è possibile solo dal 1970)

### Potranno richiederlo:

-500 mila elettori; - 5 Consigli regionali; - 1/5 dei membri di ciascuna Camera.

Ha lo scopo di voler sottoporre il progetto di legge costituzionale ad approvazione popolare.

Non è richiesto un quorum di votanti e pertanto, a prescindere dal numero di quanti si recheranno alle urne, vincerà la maggioranza (ciò a differenza di quanto avviene nel referendum abrogativo).

Se non viene chiesto alcun Referendum, dopo i 3 mesi il Capo dello Stato promulga la legge che poi verrà ripubblicata in G.U.



### LE FONTI INTERNAZIONALI

Il **Diritto internazionale** regola i rapporti tra tutti gli Stati appartenenti alla Comunità Internazionale.

È un ordinamento paritario, perché nasce su base **volontaria-pattizia** degli Stati, senza che ci sia un'autorità che impone il proprio potere.

La fonti del diritto internazionale sono:

- le Consuetudini internazionali: le consuetudini, che a livello nazionale sono le fonti terziarie, a livello internazionale sono invece le fonti primarie: al pari di queste ultime si consolidano in via di fatto. La consuetudine internazionale più nota è quella secondo cui l'utilizzo delle forza armate è ammesso solo in caso di attacco estero e a fini di difesa.
- i Trattati o accordi internazionali: le norme che ne derivano, per essere vincolanti all'interno dei singoli Stati, devono essere recepite con legge ordinaria. In Italia i Trattati internazionali vengono recepiti con la c.d. legge di ratifica del trattato internazionale che è, appunto, una legge ordinaria adottata dal Parlamento.

Quand'anche recepite, le norme dei Trattati hanno il rango della legge di ratifica (legge ordinaria) e sono dunque subordinate alla Costituzione e alle leggi costituzionali.



# **DIRITTO COSTITUZIONALE:** III MODULO

**FINE III MODULO**